



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUFA, SALVINI, ROMEO, CANDIANI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CALDEROLI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2019

Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai commi 337-340, ha introdotto a titolo sperimentale una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da destinare, a scelta del contribuente, alle organizzazioni senza scopo di lucro, in base alle preferenze espresse nella dichiarazione dei redditi. Questa novità si è rivelata, nel corso degli anni, uno strumento preziosissimo che rappresenta per il cittadino un concreto esercizio di democrazia fiscale e sussidiaria, poiché attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere come utilizzare una parte delle proprie imposte per finalità valutate all'interno di una lista di destinatari pubblici e privati, controllata e certificata dal Governo.

Dopo questa prima applicazione in via sperimentale, il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, all'articolo 2, comma 4-*novies*, ha previsto che per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, sia devoluta una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa, per sostenere: il volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, le associazioni e le fondazioni riconosciute che svolgono attività nei settori propri delle ONLUS, il finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria, dell'università

e delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, nonché le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Con l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quindi quello di estendere la destinazione del 5 per mille al finanziamento della Guardia di finanza, o della Polizia di Stato, o dell'Arma dei carabinieri, o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Corpo di polizia penitenziaria, in quanto istituzioni di estrema importanza per il bene della comunità e al pari di altre associazioni, bisognose di contributi.

Grazie alle risorse ottenute da questo contributo, per esempio, il Corpo dei vigili del fuoco sarà in grado di concretizzare i propri scopi a favore del servizio di soccorso svolto a beneficio di tutta la comunità e acquistare importanti attrezzature fondamentali per fronteggiare situazioni di emergenza.

Il contributo del 5 per mille si rivelerebbe un valido strumento di supporto per le Forze dell'ordine: la sicurezza rappresenta infatti un fattore determinante per il rilancio economico del Paese, per il miglioramento della qualità di vita dei cit-

tadini, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e imprenditoriali. Attraverso la sicurezza si misura la visibilità e lo sviluppo di un Paese: destinare perciò il 5 per mille alla Polizia di Stato, o alla Guardia di finanza, o all'Arma dei carabinieri, o al Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, o al Corpo di polizia penitenziaria realizzerebbe i buoni propositi di tutti quei cittadini che vedono in questo strumento un mezzo utile per sostenere la propria democratica convivenza e partecipare attivamente a migliorare la sicurezza delle proprie città.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera *e*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e-bis*) finanziamento della Guardia di finanza, o della Polizia di Stato, o dell'Arma dei carabinieri, o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.